

Organismo di mediazione e formazione della Camera di commercio di Lucca - ADR CAM
(iscritto al n. 15 del Registro degli organismi di mediazione)

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

L'indennità comprende le spese di avvio e le spese di mediazione.

SPESE DI AVVIO

Le spese di avvio devono essere versate:

- dalla parte istante al momento del deposito della domanda,
- dalla parte invitata al momento della sua adesione al procedimento.

Le spese di avvio sono dovute per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, anche nel caso di mancata prosecuzione del tentativo di mediazione.

Valore della lite	Spese per ciascuna parte (oltre iva)*
fino a € 250.000,0	€ 40,00
Oltre € 250.001,00	€ 80,00

- Ove dovuta

SPESE DI MEDIAZIONE


Le spese di mediazione sono dovute dalle parti che partecipano alla procedura di mediazione quando, al termine del primo incontro, le stesse decidano di proseguire col tentativo di conciliazione. Nel caso in cui il primo incontro si concluda con la mancata prosecuzione del tentativo di mediazione, le parti non devono corrispondere ulteriori spese oltre a quelle di avvio già versate.

Tabella corrispondente a quella di cui al d.m. n. 180/2010

Valore della lite	Spese per ciascuna parte (oltre IVA)*
Fino a € 1.000	€ 65,00
da € 1.001 a € 5.000	€ 130
da € 5.001 a € 10.000	€ 240
da € 10.001 a € 25.000	€ 360
da € 25.001 a € 50.000	€ 600
da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000



1182

Organismo di mediazione e formazione
ADR CAM
Camera di Commercio di Lucca

da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200
oltre € 5.000.000	€ 9.200

* Ove dovuta

Tabella corrispondente a quella di cui al d.m. n. 180/2010 con accanto la riduzione di cui all'art 16 comma 4 lett. d) per le mediazioni obbligatoria e disposta dal giudice ex art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010

Valore della lite	Spese per ciascuna parte (oltre IVA)*	Spese per ciascuna parte (oltre IVA)*
Fino a € 1.000	€ 65,00	€ 43,33
da € 1.001 a € 5.000	€ 130	€ 86,67
da € 5.001 a € 10.000	€ 240	€ 160,00
da € 10.001 a € 25.000	€ 360	€ 240,00
da € 25.001 a € 50.000	€ 600	€ 400,00
da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000	€ 666,67
da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000	€ 1.000,00
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800	€ 1.900,00
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200	€ 2.600,00
oltre € 5.000.000	€ 9.200	€ 4.600,00

Nell'esercizio delle sue facoltà, l'Organismo di mediazione e formazione della Camera di Commercio di Lucca ADR CAM ha stabilito una deroga *in melius* degli importi minimi delle indennità per ciascuno scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al d.m. n. 180/2010, così come previsto dall'art.5, comma 1, lett. f) del d.m. 145/2011: ciò nella linea di una possibile riduzione del costo complessivo del procedimento di mediazione (cfr. circolare del Direttore generale della Giustizia civile 20 dicembre 2011 - Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011).

Tale **riduzione** in *melius* riguarda tutte le parti presenti in mediazione ed è pubblicizzata sul sito camerale alla pagina <https://www.lu.camcom.it/content/mediazioni-costi>

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA

di cui all'art 16 del D.M. n. 180/2010 come modificato dal D.M. n. 139/2014.

1. L'indennita comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennita complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella delle indennita di cui al d.m. n. 180/2010.
3. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinate a norma della medesima tabella:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.
4. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
5. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
7. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennita è dovuto secondo il corrispondente

scaglione di riferimento.

8. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
9. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
10. Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento e devono essere corrisposte perentoriamente prima del rilascio del verbale di accordo.
11. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
12. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
13. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento delle indennità spettanti all'Organismo di Mediazione. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'Organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'Organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi, dichiarazione ISEE o certificazione dell'Agenzia delle entrate di mancata presentazione).
14. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.